



# Comune di Rimini

**REGOLAMENTO**  
**per l'esecuzione di interventi nel suolo  
e sottosuolo stradale di proprietà comunale**  
approvato con Delibera di C.C. n. 66 del 10/07/2002  
e modificato con Delibera di C.C. n. 107 del 23/07/2009.

**E**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**  
approvate con Delibera di G.C. n. 10 del 18/01/2005  
e modificate con Delibera di G.C. n. 285 del 04/08/2009.

# SOMMARIO

<i>Art. 1 Ambito di Applicazione</i>	3
<i>Art. 2 Disciplina di riferimento</i>	3
<b>PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>3</b>
<i>Art. 3 Coordinamento e pianificazione degli interventi</i>	3
<i>Art. 4 Interventi non previsti nei piani di programmazione e di coordinamento</i>	4
<i>Art. 5 Interventi d’urgenza</i>	4
<i>Art. 6 Adempimenti ed obblighi connessi all’occupazione di suolo pubblico</i>	4
<i>Art. 7 Ufficio del Sottosuolo - Domande di concessione e/o autorizzazione</i>	5
<i>Art. 8 Convenzioni e accordi</i>	5
<i>Art. 9 Censimento del sottosuolo</i>	5
<i>Art. 10 Conferenza dei servizi</i>	6
<i>Art. 11 Definizione delle infrastrutture comunali. Corrispettivo per l’utilizzo</i>	6
<i>Art. 12 Costruzione diretta delle infrastrutture comunali a cura degli operatori</i>	7
<i>Art. 13 Strade sensibili</i>	7
<b>PARTE II – ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	<b>7</b>
<i>Art. 14 Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione</i>	7
<i>Art. 15 Esecuzione dei lavori</i>	7
<i>Art. 16 Danni</i>	8
<i>Art. 17 Termine lavori</i>	8
<i>Art. 18 Obblighi di manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori</i>	9
<b>PARTE III – RETI DI TELECOMUNICAZIONI: CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DELL’USO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI</b>	<b>9</b>
<i>Art. 19 Principi per il rilascio della concessione</i>	9
<i>Art. 20 Uso prioritario delle infrastrutture comunali</i>	9
<i>Art. 21 Concessione d’uso del suolo e sottosuolo mediante utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di reti TLC o da realizzare direttamente da parte del Comune</i>	9
<i>Art.22 Uso del suolo e sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali</i>	10
<i>Art.23 Corrispettivi</i>	10
<b>PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>11</b>
<i>Art. 24 Cauzione</i>	11
<i>Art. 25 Sanzioni</i>	11
<i>Art. 26 Riservatezza e salvaguardia delle informazioni</i>	12
<i>Art.27 Norme finali</i>	12

## **Art. 1   Ambito di Applicazione**

1. Il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 “razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”, disciplina criteri e modalità per l’impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e delle aree di uso pubblico, con l’obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell’area interessata ai lavori.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono, pertanto, dirette:

- a) ad assicurare la razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo ai fini di cui al comma 1;
- b) a prescrivere i modi ed i termini per l’installazione degli impianti di TLC, in raccordo con la posa in opera di reti o tratti di rete di nuova installazione, nonché con il rifacimento di quelli esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione o potenziamento o manutenzione.

3. Il presente regolamento si applica alle reti o ai tratti di rete di nuova installazione, ai rifacimenti di quelle esistenti in occasione di interventi di loro riqualificazione o potenziamento e di manutenzione.

Le suddette disposizioni, in ogni caso, sono suscettibili di adeguamento con l’approvazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) di cui all’art. 3 della suddetta Direttiva, debitamente redatto su supporto cartografico informatizzato, che farà parte del piano regolatore generale e che verrà ad attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.

## **Art. 2   Disciplina di riferimento**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare alla suindicata Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999, al Nuovo Codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, e relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, nonché tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di sicurezza sui cantieri ed i vigenti regolamenti comunali.

# **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Art.3 Coordinamento e pianificazione degli interventi**

1. L’utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi, l’uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento dei disagi per la popolazione, l’ambiente e la mobilità urbana.

2. Il Comune rilascia la concessione e/o autorizzazione per l’esecuzione di interventi concernenti strutture sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati:

- a) della concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
- b) della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
- c) della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.

3. Il Comune coordina l’azione dei vari operatori in modo sistematico ed organizzato in modo tale che, salvo quanto previsto dagli Art. 4 e Art. 5, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o di manutenzione, sulla medesima strada, mediante l’utilizzo delle strutture di cui alla

lettera c), dimensionate per le esigenze riferite, di norma, ad un periodo di 10 anni, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa.

4. Gli interventi volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, ovvero l'uso di infrastrutture pubbliche esistenti, che, comunque, comportino alterazioni del suolo pubblico, sono realizzati secondo piani triennali completi dell'elenco degli interventi relativi al primo anno.

5. Nella predisposizione dei suddetti piani dovrà tenersi conto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 sia per le aree già urbanizzate che per quelle di nuovo insediamento, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati.

6. Al fine di realizzare le finalità di cui al presente articolo e predisporre i suddetti piani e per realizzare le necessarie sinergie, saranno promossi incontri sistematici con gli enti e gli operatori interessati per la verifica di quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 2 anche attraverso le conferenze di servizio di cui all'Art.10.

#### **Art. 4 Interventi non previsti nei piani di programmazione e di coordinamento**

1. Sono esclusi dalla programmazione gli allacciamenti alle reti.

2. Per motivate esigenze sopravvenute, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti nella pianificazione e programmazione di cui all' Art. 3, nel caso l'interessato richiederà al Comune di indire una specifica conferenza dei servizi presentando la documentazione opportuna prevista dalle "Norme Tecniche di attuazione".

3. Per gli allacciamenti dalla rete principale di distribuzione all'utilizzatore, l'Ufficio per il sottosuolo stabilisce la documentazione da presentare, gli eventuali oneri e le prescrizioni tecniche da osservare nell'esecuzione dei lavori.

#### **Art.5 Interventi d'urgenza**

1. Gli interventi d'urgenza, necessari al fine di effettuare riparazioni per guasti, vengono eseguiti direttamente dall'operatore con immediata e contestuale comunicazione, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, dell'inizio dei lavori all'Ufficio per il Sottosuolo, al comando di Polizia Municipale e all'eventuale Società affidataria del servizio di manutenzione e gestione dell'infrastruttura stradale. In tali casi l'operatore si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose.

2. Entro il decimo giorno lavorativo successivo all'inizio dei lavori, l'operatore è tenuto, comunque, a produrre all'Ufficio per il Sottosuolo o alla Società affidataria le regolari domande corredate da tutta la documentazione prevista, in via ordinaria, documentando opportunamente i presupposti di imprevedibilità ed assoluta urgenza.

3. Nel caso in cui, in base alla documentazione di cui al comma 2, non risultino sussistenti i necessari presupposti dell'urgenza, l'Amministrazione provvederà ad irrogare all'operatore, oltre alle sanzioni ed alle penalità prevista dalla normativa vigente.

#### **Art.6 Adempimenti ed obblighi connessi all'occupazione di suolo pubblico**

1. L'occupazione del sottosuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico sarà consentita con le limitazioni stabilite dalla normativa vigente con l'onere di rimettere in pristino i sedimi stradali manomessi.

2. In caso di modifiche delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, l'Amministrazione comunale deve darne notizia agli operatori con lettera raccomandata a/r, con un preavviso di 90 giorni; tale comunicazione deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.

3. Le modifiche alle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune ha cura di garantire le esigenze degli operatori, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi.

4. Le spese sostenute dagli operatori per le proprie opere in conseguenza delle modifiche alle infrastrutture comunali, restano a loro carico.

### **Art.7 Ufficio per il Sottosuolo - Domande di concessione e/o autorizzazione**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sarà individuato apposito ufficio per il sottosuolo le cui funzioni potranno essere delegate a una Società affidataria, quale interfaccia unificata del Comune nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne all'Amministrazione comunale e che manterrà contatti con gli Uffici del traffico.

2. Fermo restando quanto previsto dagli Art. 4 e Art. 5 le domande di concessione e/o autorizzazione per l'esecuzione di scavo su suolo pubblico relativamente agli interventi oggetto del presente regolamento, devono essere indirizzate all'Ufficio per il Sottosuolo o alla Società affidataria, corredate di tutti i documenti necessari prescritti dalla Norme tecniche di Attuazione.

L'Ufficio per il Sottosuolo o la Società affidataria, salvo quanto previsto dall'Art. 21 per l'uso delle infrastrutture comunali predisposte per il passaggio di reti di TLC di servizi pubblici, rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, completa della suddetta documentazione. La concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è rilasciata dall'Ufficio competente.

3. L'Ufficio per il Sottosuolo cura la raccolta del materiale necessario al censimento iniziale inerente il sistema informativo del sottosuolo e provvede al suo costante aggiornamento.

4. Il richiedente dovrà comunque garantire la perfetta esecuzione delle opere nel suolo e sottosuolo ai fini della qualità del ripristino, della sicurezza del traffico veicolare senza limiti di peso, nel rispetto delle leggi e normativa vigente, a salvaguardia della pubblica incolumità, restando unico e completo responsabile di eventuali inconvenienti o conseguenze che avessero a verificarsi.

### **Art.8 Convenzioni e accordi**

1. Qualora la frequenza e l'entità degli interventi previsti lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni e accordi tra il richiedente ed il Comune di Rimini. Le convenzioni e gli accordi possono derogare, per motivate ragioni di pubblico interesse a quanto previsto da singole disposizioni del presente regolamento.

### **Art.9 Censimento del sottosuolo**

1. In sede di prima applicazione tutti i soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare all'Ufficio per il Sottosuolo entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti, realizzati a partire dal 1 gennaio 1990, secondo le prescrizioni tecniche contenute nelle norme di attuazione.

Nei 180 giorni successivi, dovrà essere fornita, secondo le medesime modalità la documentazione relativa a tutti i rimanenti impianti.

2. In nessun caso potranno essere rilasciate concessioni e/o autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa, l'operatore, nel presentare la richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.

3. Per quanto riguarda, invece, gli impianti di nuova costruzione, il rilascio dell'autorizzazione da parte dall'Ufficio Sottosuolo o Società affidataria è subordinata alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo le specifiche tecniche richieste.

4. Le infrastrutture inutilizzate già presenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune sono acquisite al patrimonio comunale.

5. Il Comune aggiorna periodicamente la banca dati della cartografia numerica di base, consegnandone copia, dietro corrispettivo determinato con apposito provvedimento dal Comune stesso, agli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo. Il Comune, attraverso l'Ufficio per il Sottosuolo determina, in accordo con gli operatori interessati, le opportune modalità per provvedere all'aggiornamento per via telematica delle informazioni contenute nella banca dati.

6. Tutti gli operatori che dispongono di impianti nel sottosuolo sono tenuti a produrre, in un formato compatibile ed interoperabile per l'Amministrazione i temi della propria cartografia numerica di base, segnalando eventualmente imprecisioni od errori da correggere nella cartografia ufficiale.

### **Art. 10 Conferenza dei servizi**

1. Il Comune, secondo le esigenze valutate dall'Ufficio per il Sottosuolo e su richiesta degli Enti gestori dei servizi, può indire apposite conferenze dei servizi al fine di assicurare il coordinamento fra i diversi operatori, definire la concomitante realizzazione di interventi nonché le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente fra Comune ed operatori, scegliere le soluzioni da adottare per l'ubicazione delle infrastrutture di cui all' Art. 3, e, in via più generale, per garantire che gli interventi siano programmati secondo l'esito delle valutazioni di compatibilità con la regolare agibilità del traffico, con le esigenze della popolazione e delle attività commerciali delle aree interessate ai lavori.

2. Nel corso della conferenza di servizi devono essere individuate le eventuali specifiche progettuali, le modalità di esecuzione delle opere, deve essere promosso l'effettivo coordinamento tra gli operatori per la contemporanea esecuzione, ove possibile, dei lavori relativi alle diverse infrastrutture, deve essere individuata la soluzione operativa che meno contrasta con gli strumenti urbanistici in vigore.

3. In sede di conferenza di servizi e comunque nell'ambito della procedura di definizione dei piani di programmazione e di coordinamento di cui all' Art. 3, gli operatori interessati sono tenuti a sottoscrivere, dietro richiesta del Comune, apposito atto di impegno relativo all'uso prioritario delle infrastrutture comunali. Tale impegno vale come diritto di prelazione tra più istanze concorrenti all'uso di tale genere di strutture.

4. Agli operatori che, convocati, non hanno partecipato, senza giustificato motivo, agli incontri di cui al comma 6 dell' Art. 3, non si applica, in ogni caso, quanto previsto dall' Art. 4.

### **Art. 11 Definizione delle infrastrutture comunali. Corrispettivo per l'utilizzo**

1. Ai fini del presente regolamento, per infrastrutture comunali si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi, utilizzabile per il passaggio di reti.

2. In attuazione al principio di cui all' Art. 3, comma 2 lett. b), per il passaggio delle reti all'interno delle infrastrutture comunali appositamente predisposte, realizzate o delle quali sia programmata la realizzazione, come pure per l'utilizzo di infrastrutture comunali comunque idonee per la posa di cavidotti, l'operatore dovrà versare al Comune apposito corrispettivo per l'uso delle infrastrutture medesime, così come previsto dall' Art 23.

### **Art 12 Costruzione diretta delle infrastrutture comunali a cura degli operatori**

1. Per le finalità di cui al presente regolamento, ed in particolare quelle di cui al comma 2, lettera c) dell' Art. 3, gli operatori, possono, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione alla esecuzione degli interventi concernenti impianti nel sottosuolo, procedere alla posa in opera di infrastrutture comunali che risultano ricomprese nella programmazione di cui all' Art. 3.

2. Per tale posa in opera l'operatore interessato predisporrà, a propria cura, la relativa progettazione a mezzo di professionista in possesso dei requisiti di idoneità, incaricato dall'operatore stesso, con tipologie, caratteristiche e quantità concordate con il Comune. Il progetto esecutivo è presentato non oltre 30 giorni dalla richiesta del Comune per l'approvazione da parte del Comune stesso. L'onere a carico del Comune è calcolato in base ai costi strettamente riferibili ai maggiori lavori derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture.

3. Le infrastrutture, di proprietà esclusiva del Comune, possono essere concesse ad altri operatori, a titolo oneroso, così come previsto dal comma 2 del precedente articolo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del D.P.R. 318 del 19 settembre 1997, ovvero utilizzati per le proprie esigenze.

### **Art. 13 Strade sensibili**

1. Con apposito atto da parte dell'Amministrazione Comunale verranno individuate le cosiddette "strade sensibili", e definite le specifiche modalità di intervento.

## **PARTE II – ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 14 Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione**

1. Nel caso di strade di nuova costruzione, soggette ad interventi di ristrutturazione o soggette ad interventi di manutenzione straordinaria, non verranno rilasciate concessioni per un periodo rispettivamente di:

- a) nel caso di strade di nuova costruzione o soggette ad interventi di ristrutturazione decorsi almeno 7 anni dalla ultimazione dei lavori;
- b) nel caso di interventi di manutenzione straordinaria decorsi almeno 5 anni dalla ultimazione dei lavori.

2. Le disposizioni contenute nel precedente comma potranno essere derogate, nei casi di riconosciuta urgenza e/o per gli allacciamenti alle reti secondo le procedure previste nel presente Regolamento, gli scavi potranno essere autorizzati con l'obbligo del ripristino definitivo dell'intera carreggiata.

### **Art. 15 Esecuzione dei lavori**

1. I lavori dovranno essere condotti in modo da limitare al massimo l'intralcio alla circolazione stradale e comunque secondo le disposizioni prescrittive contenute nell'atto autorizzativo rilasciato dal Comune di Rimini.

2. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal richiedente, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite nell'atto autorizzativo.

3. In ogni cantiere deve essere sempre tenuta in evidenza una tabella con l'indicazione dell'oggetto dei lavori, del titolare dell'autorizzazione, della ditta esecutrice, dell'inizio e della fine dei lavori, degli estremi dell'atto autorizzativi e/o concessorio, ed inoltre, a disposizione del personale di vigilanza, copia della autorizzazione e della comunicazione di inizio lavori contenente il nominativo della ditta esecutrice e dell'assistente ai lavori.

4. Almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori dovranno essere posti sul luogo dell'intervento appositi cartelli di preavviso dei lavori da eseguire, onde consentire alla popolazione una costante informazione sugli interventi che verranno svolti sulla rete viaria, consentendo altresì uno snellimento del traffico nei tratti interessati.

5. Il titolare dell'autorizzazione, è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate. Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovesse risultare necessario apportare al progetto esecutivo, variazioni in corso d'opera che non alterino i dati fondamentali del progetto, tale documentazione, sottoscritta dall'operatore, deve essere consegnata all'Ufficio per il sottosuolo.

6. Gli interventi di manomissione stradale eseguiti su mandato del Comune di Rimini dovranno essere eseguiti in base alle prescrizioni contenute nelle allegate Norme tecniche di attuazione del presente regolamento.

### **Art. 16 Danni**

1. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la realizzazione dell'opera oggetto della domanda saranno esclusivamente a carico del richiedente essendo espressamente esclusa qualsiasi imputazione al Comune di Rimini.

2. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare, prima del collaudo definitivo, in dipendenza della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e della esecuzione dell'opera, ricadrà esclusivamente sul richiedente, restando perciò il Comune di Rimini totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata dai terzi stessi, fermi restando gli obblighi di manutenzione necessaria all'ultimazione dei lavori previsti in capo al titolare dell'autorizzazione.

### **Art. 17 Termine lavori**

1. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito dal Comune di Rimini nell'atto autorizzativo, sentito il richiedente ed in relazione alla pianificazione degli interventi effettuata in fase di coordinamento.

2. In caso di ritardo nel compimento dei lavori, imputabile a qualsiasi motivo, il richiedente dovrà presentare in tempo utile richiesta di proroga della autorizzazione rilasciatagli.

3. Per i lavori già iniziati il rinnovo dell'occupazione può essere chiesto una sola volta.

4. Il collaudo delle opere del ripristino provvisorio (I Tempo) dovrà avvenire, dopo un periodo di almeno 6 mesi dalla fine lavori, in ogni caso sempre dopo che sia trascorsa una stagione invernale; potrà essere anticipato solo su richiesta esplicita da parte dell'Ufficio Sottosuolo o dalla Società affidataria. Il collaudo dovrà essere effettuato congiuntamente tra il Tecnico incaricato del Comune di Rimini o tecnico qualificato della Società affidataria e quello incaricato dal titolare dell'autorizzazione. Nell'eventualità che vengano riscontrate inadempienze relative alla regolare esecuzione delle opere di ripristino di I Tempo, l'ente sarà obbligato a porvi rimedio nei successivi 10 gg. Qualora il titolare dell'autorizzazione non ottemperasse nel termine fissato, si procederà all'esecuzione d'Ufficio di tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile del Comune di Rimini, siano ritenuti indispensabili per una corretta e completa esecuzione delle opere, incamerando il deposito cauzionale di cui all' Art.24, comma 1 del presente regolamento, per l'importo necessario all'esecuzione delle opere stesse. Resta inteso che il titolare dell'autorizzazione rimarrà responsabile delle opere eseguite su suolo pubblico fino alla completa e perfetta esecuzione delle opere di collaudo del tombamento dello scavo.. Il ripristino di II Tempo (definitivo) sarà delegato all'Amministrazione Comunale con le modalità stabilite dalle Norme tecniche di Attuazione. Il ripristino di II Tempo (definitivo) sarà eseguito dall'Amministrazione Comunale o da Società Affidataria o dall'Ente richiedente come meglio specificato nelle Norme Tecniche di Attuazione.



### **Art. 18 Obblighi di manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori**

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cura e spese dell'esecutore dello stesso fino al positivo collaudo delle opere fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.

## **PARTE III – RETI DI TELECOMUNICAZIONI: CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI**

### **Art. 19 Principi per il rilascio della concessione**

1. L'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali per l'installazione e l'esercizio delle reti di telecomunicazione è subordinato al rilascio di apposita concessione e/o autorizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza proporzionalità e non discriminazione fra i soggetti richiedenti, nonché in base a quelli di cui all'art. 3 della Parte I del presente regolamento.

2. Possono richiedere la concessione e/autorizzazione ai lavori i titolari delle licenze e i concessionari del servizio pubblico autorizzati ai sensi D. Lgs. 259 del 1 agosto 2003; in generale, tutti coloro che ne hanno diritto.

### **Art. 20 Uso prioritario delle infrastrutture comunali**

1. Nel rispetto del principio di cui all' Art. 3, comma 2, lett. b) e c), il Comune, nello svolgimento dell'attività di programmazione e pianificazione di cui all'art. 3, individua le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l'installazione e l'esercizio di reti TLC. L'uso di tali infrastrutture è, comunque, obbligatorio per l'operatore tutte le volte che il Comune disponga di cunicoli appositamente costituiti o ne abbia prevista la realizzazione.

2. L'operatore interessato, prima di richiedere la concessione del suolo o del sottosuolo pubblico ai sensi dell'Art. 21, chiede all'ufficio per il sottosuolo una verifica preventiva circa la sussistenza dei presupposti che comportano l'uso prioritario o obbligatorio delle infrastrutture comunali, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale procedimento autorizzatorio.

### **Art. 21 Concessione d'uso del suolo e sottosuolo mediante utilizzo di infrastrutture già predisposte per il passaggio di reti TLC o da realizzare direttamente da parte del Comune**

1. Nel caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di reti TLC, o da realizzare da parte del Comune, l'operatore interessato presenta all'Ufficio per il Sottosuolo apposita domanda con i contenuti prescritti dalle norme tecniche di attuazione del presente regolamento. L'Ufficio per il Sottosuolo verifica la compatibilità tecnica della richiesta con le infrastrutture comunali esistenti, e con la programmazione di cui all'Art. 3, nonché la conformità della medesima con la normativa vigente. Entro 60 giorni dalla richiesta, il Comune concede l'uso delle proprie infrastrutture esistenti o il nulla osta all'uso di quelle da realizzare da parte del Comune. Nel caso siano stati necessari chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine di 60 giorni decorre dalla presentazione da parte dell'operatore dei documenti integrativi richiesti.

2. L'inizio dei lavori di installazione, o l'uso delle infrastrutture comunali è subordinato alla stipula della convenzione avente i contenuti indicati nelle norme tecniche di attuazione del presente regolamento.

3. Nel caso di infrastrutture di cui il Comune abbia prevista la realizzazione diretta, si osserva quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del presente regolamento.
4. Nel caso di infrastrutture comunali non preposte per il passaggio di reti TLC, si osserva, per quanto concerne la posa di cavidotti da parte degli operatori quanto previsto dal successivo Art. 22 per l'uso del suolo e sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali.
5. L'Amministrazione si riserva di non concedere l'uso di condutture comunali libere se queste sono riservate all'Amministrazione comunale per i propri usi.

### **Art. 22 Uso del suolo e sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali**

1. Nel caso in cui non vi siano infrastrutture comunali, come definite dal precedente Art. 21, utilizzabili per il passaggio di reti, ed il Comune non abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi, l'operatore interessato, per ottenere dal Comune la concessione all'uso del suolo o del sottosuolo pubblico, presenta all'Ufficio per il Sottosuolo apposita domanda di concessione secondo le modalità di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del presente regolamento.
2. L'Ufficio per il Sottosuolo, verificata la completezza della documentazione e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione di cui alla Parte I del presente regolamento, rilascia la concessione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione.
3. Qualora una strada sia interessata dall'intervento concomitante di più operatori, l'Ufficio per il Sottosuolo nominerà, con oneri da ripartirsi tra gli operatori concomitanti, un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo od uno degli operatori, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l'Amministrazione per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal presente regolamento.

### **Art. 23 Corrispettivi**

1. Costituisce corrispettivo per il rilascio della concessione d'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio delle reti TLC, o dell'autorizzazione ad intervenire sulle strade comunali:
  - a) quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico, comprese le spese di sopralluogo e di istruttoria;
  - b) eventuale indennizzo in relazione ad interventi che interessano "strade sensibili" in conseguenza dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città su strade oggetto di recente riqualificazione o nuova realizzazione. Le metodologie di calcolo sono stabilite nelle Norme Tecniche di Attuazione.
  - c) importi relativi alla delega del ripristino di Il Tempo (ripristino definitivo) all'Amministrazione Comunale, le metodologie di calcolo sono stabilite nelle Norme Tecniche di Attuazione.
2. L'importo di cui al comma 1 lett. b e c) dovrà, in ogni caso, essere versato prima del rilascio della concessione o autorizzazione.
3. Qualora l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale predisposta per il passaggio delle reti TLC, dovrà corrispondere, oltre a quanto dovuto dalla vigente normativa per l'occupazione del sottosuolo pubblico, un canone annuo d'uso forfetario al metro/tubo calcolato secondo i criteri previsti dalle norme tecniche di attuazione del presente regolamento. La prima quota di canone, pari a tre annualità anticipate, deve essere versata entro 10 giorni dal collaudo e comunque prima di usare l'impianto. Successivamente il canone rivalutato dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Qualora, invece, l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale non predisposta per il passaggio delle reti TLC, il suddetto canone è ridotto del 30%. In tali casi, per gli interventi di posa di cavidotti

di proprietà dell'operatore che comportino alterazioni del suolo o del sottosuolo, è comunque dovuta l'indennità di cui al comma 1, lett. b)

5. Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.lgs. 507/93, qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre un contributo a tantum alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare, complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

## **PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 24 Cauzione**

1. A garanzia della esatta esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto dal Comune di Rimini, il richiedente, al momento del rilascio della autorizzazione, produrrà idonea cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, il cui importo verrà determinato secondo le Norme Tecniche del presente Regolamento.

2. Su richiesta del richiedente, lo svincolo della fideiussione sarà disposto fino alla concorrenza del 30% del relativo importo alla data di ultimazione dei lavori; il restante 70% resterà vincolato fino a collaudo definitivo. Lo svincolo di tale ultima quota sarà effettuato entro e non oltre mesi tre dalla data del collaudo.

3. Ai soggetti che presentino un piano per più interventi, è consentito prestare unica fideiussione di importo da determinarsi di volta in volta, in base alla natura e alla durata degli interventi. Tale garanzia deve essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune di Rimini, e deve essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo degli interventi programmati.

4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune di Rimini.

5. I depositi cauzionali dovranno essere ritirati entro un (1) anno dalla comunicazione di svincolo effettuata a seguito della regolare esecuzione dei lavori, al termine di tale periodo i depositi verranno incamerati senza ulteriore comunicazione all'interessato, ciò al fine di non aggravare l'Amministrazione di ulteriori oneri di gestione.

### **Art. 25 Sanzioni**

1. Gli organi di polizia municipale, in caso di accertate violazioni applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada, i tecnici comunali o gli addetti al controllo dei lavori della Società affidataria potranno comunicare "notizia di infrazione", alle norme tecniche di Attuazione o alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, agli uffici della P.M. al fine dell'applicazione di quanto sopra.

2. Fermo restando tali sanzioni, il Comune potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca della concessione e provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa.

3. Oltre alle suddette sanzioni, verrà risarcito l'eventuale maggior danno.

## **Art. 26 Riservatezza e salvaguardia delle informazioni**

1. Il Comune si impegna a mantenere riservate e custodire diligentemente, in conformità con il D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999, tutte le informazioni riguardanti gli impianti nel sottosuolo, ricevute dai vari operatori, e ad utilizzarle unicamente ai fini della programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio.

2. I dati riguardanti gli impianti nel sottosuolo possono essere divulgati dal Comune, ancorché contenenti informazioni che provengono dai sistemi informativi degli operatori, per fini attinenti la sicurezza, l'ordine pubblico e la protezione civile.

3. La banca dati della cartografia di base non può essere divulgata a terze parti, nemmeno a titolo gratuito, dagli operatori che ne ricevono copia se non previo consenso scritto del Comune. Il predetto consenso potrà essere rilasciato solo a fronte di una motivata richiesta e per esigenze connesse alle attività dell'operatore di progettazione e realizzazione degli impianti.

4. Il Comune si riserva di divulgare agli operatori e a tutti i soggetti che necessitano di intervenire nel sottosuolo, dietro pagamento del corrispettivo fissato dal Comune stesso con apposito provvedimento, tutte le informazioni sulla disposizione degli impianti preesistenti nell'area oggetto dell'intervento.

## **Art. 27 Norme finali**

1. In ogni caso il titolare dell'autorizzazione, il Direttore dei Lavori e l'assuntore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge, delle normative tecniche di riferimento e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente regolamento.

2. Il titolare dell'autorizzazione dovrà rispondere, nei tratti di strada interessati dai lavori, dei danni arrecati o comunque conseguenti all'esecuzione degli stessi, alle pavimentazioni ed altre pertinenze stradali, provvedendo al loro ripristino. Prima dell'inizio dei lavori, su richiesta, sarà redatto congiuntamente apposito verbale di accertamento delle condizioni delle strade interessate dalle opere.

3. Il titolare dell'autorizzazione si obbliga ad effettuare, su precisa richiesta del Comune, idoneo carotaggio di verifica sul rispetto delle modalità esecutive prescritte, assumendosene i relativi oneri e rispondendo, in ogni caso in prima persona, delle opere difformi.

4. Il titolare dell'autorizzazione si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni sopra riportate. Qualora il concessionario non ottemperasse, si procederà all'esecuzione d'Ufficio di tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile del Comune, siano ritenuti indispensabili per una corretta e completa esecuzione delle opere, addebitando tutte le spese sostenute. In ogni caso resta a carico del concessionario ogni responsabilità diretta ed indiretta verso terzi.

5. Il titolare dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, ottemperare a tutte le prescrizioni dettate da norme e regolamenti comunali vigenti in materia di interventi sul sopra e sottosuolo stradale e/o di pertinenza della rete stradale, ivi compresi gli adempimenti necessari per l'ottenimento della regolare autorizzazione rilasciata dal locale settore di Polizia Municipale.